

7) EMERGENZA CORONAVIRUS: UNO SGUARDO D'INSIEME.

1. Cos'è la COVID-19. Una breve premessa.

L'Italia è il secondo Paese al mondo con il maggior numero di cittadini contagiati dalla COVID-19 (**al secolo: Coronavirus**)¹.

Per comprendere l'entità di tale virus, è opportuno fare una breve premessa.

I Coronavirus, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, rientrano nella *"vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS)"*².

Tuttavia, la COVID-19 (dove "CO" sta per *corona*, "VI" per *virus*, "D" per *disease* e "19" indica l'anno in cui si è manifestata) può identificarsi come un **nuovo Coronavirus (nCoV)**, mai identificato dai ricercatori, per il quale non è stata ancora individuata la causa, e di conseguenza una possibile cura.

2. I provvedimenti legislativi nazionali.

Alla luce della drammatica situazione in cui lo Stato italiano versa, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, con **decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6**, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, ha disposto le misure urgenti necessarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19³.

Il decreto interviene nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), allo scopo di prevenire e contrastare la trasmissione del virus.

Il testo prevede, all'articolo 1, che *"nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è*

¹ <https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd>. Al momento in cui si scrive, i contagiati sono all'incirca 24.747 in Italia.

² <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228>

³ Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73197&completo=true>

un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica".

Tra le misure sono inclusi, tra l'altro:

- il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata;
- la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;
- la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Ai sensi dell'articolo 2, si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi **dell'articolo 650 c.p.**

Infine, il testo prevede all'articolo 3 che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali con disabilità.

Il 25 febbraio il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, quindi, emanato un **nuovo DPCM**, pubblicato sulla G.U. n. 47 del **25 febbraio 2020**, il quale ha introdotto nuove misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo⁴.

Il 1° marzo, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, in seguito, adottato un **ulteriore decreto**, pubblicato sulla G.U. n. 52 del **1° marzo 2020**, che proroga le misure già in precedenza adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne ha introdotte di ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario gli interventi su tutto il territorio nazionale al fine di garantire uniformità all'attuazione delle misure disposte⁵.

È opportuno sottolineare che, in questo breve periodo, gravi danni sono stati subiti dall'economia italiana, specialmente dalle imprese. Per far fronte a ciò, e per marginare gli effetti negativi che il Coronavirus ha provocato sul tessuto socio-economico nazionale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il **decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9**, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 02 marzo 2020, avente ad oggetto le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19⁶.

Successivamente, nella serata del **4 marzo 2020**, il Presidente del Consiglio ha firmato un **ulteriore DPCM** che, in attuazione del D.L. 6/2020, ha disposto nuove misure urgenti, e più restrittive, per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del Coronavirus sull'intero territorio nazionale.

⁴ Decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020:
<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73356>

⁵ Decreto del presidente del consiglio dei ministri 01 marzo 2020:
<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73461>

⁶ Decreto-legge 02 marzo 2020 n. 9: <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73512>

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 4 marzo 2020, ha imposto, tra i vari provvedimenti, la chiusura delle scuole agli studenti fino al 15 marzo, la sospensione di viaggi di istruzione e visite guidate, di attività sportive e manifestazioni, di eventi e spettacoli⁷.

E', tuttavia, con il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020**, pubblicato sulla G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020, che viene reso obbligatorio il **"vincolo di evitare ogni spostamento"** in Lombardia ed in 14 province eli Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, ossia le cosiddette "zone rosse" più colpite dal Coronavirus⁸.

Il DPCM si compone di 5 articoli ed un allegato al fine di disporre, dall'8 marzo 2020 al 3 aprile 2020, una "quarantena" con misure eccezionali, le quali per la prima volta limitano la libertà dei cittadini italiani di *"circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale"*, così come disposto dall'art. 16 Cost.⁹, escluse tuttavia comprovate esigenze lavorative, emergenze o motivi di salute.

A tal riguardo, il provvedimento dispone all'articolo 1 le misure restrittive per l'intera regione Lombardia, e per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia; all'articolo 2 le misure restrittive per tutto il territorio nazionale; all'articolo 3 le misure di informazione e prevenzione per gli operatori sanitari, gli uffici pubblici, i servizi di trasporto pubblico; all'articolo 4 il monitoraggio sull'attuazione delle misure urgenti per contrastare la diffusione del virus; l'articolo 5 detta la decorrenza e la durata (8 marzo - 3 aprile) e dispone il superamento di quanto dettato con i DPCM del 1° e del 4 marzo; 'allegato, infine, espone le misure da osservare nei rapporti interpersonali, quali la distanza di almeno un metro, evitare abbracci e strette di mano, usare la mascherina solo se malati.

Con l'entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, hanno cessato di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

⁷ Decreto del presidente del consiglio dei ministri 04 marzo 2020:
<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73532>

⁸ Decreto del presidente del consiglio dei ministri 08 marzo 2020:
<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73594&completo=true>

⁹ Ai sensi dell'art. 16, comma 1, Cost.: *"Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche"*.

Infine, con il recente **DPCM del 9 marzo 2020**, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, il Presidente Conte ha esteso le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 **a tutto il territorio nazionale**, disponendo il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È stata inoltre modificata la lettera d) dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 relativa agli eventi ed alle manifestazioni sportive¹⁰.

Come rappresentato dallo stesso premier, <<*Non ci saranno più "zona rossa" o "zona 1 e zone 2", ci sarà solo **I'Italia zona protetta**. Saranno quindi da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute. Estenderemo tutte le misure già previste dal DPCM dello scorso 08 marzo su tutto il territorio nazionale. Inoltre, aggiungiamo anche un divieto degli assembramenti sia all'aperto che nei locali chiusi*>>.

Tale provvedimento, definito "**Decreto #iorestoacasa**", che consta di due soli articoli, è entrato in vigore a partire dal 10 marzo 2020 ed avrà efficacia fino al 3 aprile 2020.

L'**11 marzo 2020**, il Presidente del Consiglio ha firmato un **nuovo DPCM** recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale¹¹.

È stata prevista, in particolare, la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie.

Il provvedimento garantisce, in ogni caso, lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui trasporti, servizi di pubblica utilità dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare.

Per il potenziamento delle strutture ospedaliere, in risposta all'emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l'intero territorio nazionale è stato nominato un commissario delegato (il Dott. Domenico Arcuri – amministratore delegato di Invitalia) al quale sono stati attribuiti

¹⁰ Decreto del presidente del consiglio dei ministri 09 marzo 2020:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73629&completo=true>

¹¹ DPCM 11 marzo 2020: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200311.pdf

ampi poteri di deroga, con l'obiettivo di rafforzare la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e sub-intensive; nonché il potere di creare nuovi stabilimenti e di impiantare nuovi stabilimenti per la produzione delle suddette attrezzature e per sopperire alle carenze riscontrate in campo nel corso delle settimane.

Questo il testo integrale dell'articolo 1 del suindicato decreto:

ART. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- 1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*
- 2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*
- 3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.*

4. *Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.*
5. *Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.*
6. *Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*
7. *In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:*
 - a. *sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;*
 - b. *siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;*
 - c. *siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;*

- d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;*
- e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;*
- 8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;*
- 9. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.*
- 10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.”.*

Il Decreto “#cura-Italia”.

A seguito del Consiglio dei Ministri n. 37 del 16 marzo 2020, il Presidente del Consiglio insieme al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno approvato il cosiddetto **Decreto #curaItalia**, che prevede nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia.

Il **decreto legge 17 marzo 2020 n. 18¹²**, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo.

Esso interviene su quattro aree principali:

1. finanziamenti ed altre misure per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

¹² Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf>

3. supporto al credito per famiglie e per micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tra i provvedimenti adottati per l'**area finanziamenti**, si segnalano:

- 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema Sanitario Nazionale;
- incremento del Fondo emergenze nazionali di 1,65 miliardi di euro;
- incremento dello stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario di 150 milioni di euro per il 2020;
- aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive, per un costo di 340 milioni;
- autorizzazione a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, sotto la supervisione di Invitalia e del commissario straordinario Domenico Arcuri;
- previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- autorizzazione, per l'anno 2020, all'arruolamento eccezionale di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno;
- spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento:
- autorizzazione all'Inail di assunzione a tempo determinato di 200 medici specialisti e 100 infermieri, di durata non superiore a sei mesi;
- incremento dello stanziamento a favore dell'Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica;
- possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;

- deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

Sul fronte lavoro, tra le principali novità, vi sono:

- l'estensione, a tutto il territorio nazionale, della cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di nove settimane;
- l'istituzione, per alcune tipologie di lavoratori autonomi e con partita iva, di un'indennità pari a 600 euro su base mensile;
- lo stanziamento di 300 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza per tutti coloro i quali sono esclusi dal suddetto indennizzo nonché per tutti i lavoratori contagiati dal COVID-19. Tale fondo è gestito dal Ministro del lavoro, in collaborazione con il Ministro dell'economia, che si occupa di stabilire le modalità e le procedure delle erogazioni.

Sono state introdotte anche misure specifiche per agevolare i genitori-lavoratori, i lavoratori stagionali, nonché il settore primario e terziario.

Data la gravità della situazione, inoltre, il Governo ha disposto la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione delle attività delle domande da presentare a Inps e INAIL, oltre che la sospensione di tutti i giudizi pendenti in tema di licenziamento e l'impossibilità per i datori di lavoro di operare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Sul fronte giustizia, il decreto ha previsto nuove misure, tra cui:

- la proroga dei rinvii d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;
- la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali ed amministrativi, salve specifiche eccezioni.

Inoltre, al fine di ripristinare la piena funzionalità ed a garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è stata autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati, nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri.

Per quanto concerne **le imprese**, le misure adottate più rilevanti sono:

- la possibilità, fino al termine dello stato di emergenza, per il Capo del Dipartimento della Protezione civile di disporre la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia;
- la possibilità di vendita di mascherine e dispositivi sicurezza senza certificazione CE mediante procedura semplificata che coinvolge anche l'INAIL nel caso di importatori;
- le misure di sostegno a PMI per le somme già riconosciute in virtù di aperture di credito;
- la proroga dei contratti di prestito non rateali con scadenza antecedente il 30 settembre 2020;
- la dilazione delle rate dei mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale;
- la sospensione di versamenti, ritenute d'acconto, contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurazione obbligatoria;
- la sospensione dei termini per adempimenti e versamenti fiscali e contributivi in scadenza nel periodo 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020;
- la proroga al 29 maggio 2020 del versamento unico erariale sugli apparecchi di gioco e del canone concessorio, in scadenza il 30 aprile 2020;
- il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;

- il credito d'imposta per botteghe e negozi nella misura di 60% del canone per marzo 2020;
- l'autorizzazione alla costituzione di una nuova società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta per la gestione di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria;
- il rimborso per i contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto di spettacoli, musei ed altri luoghi della cultura;
- l'istituzione del fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo;
- credito d'imposta e misure di sostegno alla filiera della stampa;
- la sospensione del versamento dei canoni di locazione e concessori per gli impianti sportivi pubblici;
- l'obbligo di potenziamento delle reti per gli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito